

Comune di Santa Croce Camerina
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



**REGOLAMENTO
DEL GARANTE DEI DIRITTI
DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA**

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. ____ del __/__/____



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

INDICE

Art. 1 – Istituzione del Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza

Art. 2 – Nomina, durata ed incompatibilità

Art. 3 – Natura onorifica della carica

Art. 4 – Compiti del Garante

Art. 5 – Poteri del Garante

Art. 6 – Rapporti con gli organi comunali

Art. 7 – Struttura e gruppo di lavoro

Art. 8 – Privacy

Art. 9 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Istituzione del Garante dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Nell'ambito del Comune di Santa Croce Camerina è istituito il Garante dei diritti per l'infanzia e per l'adolescenza, di seguito denominato “Garante”, con i compiti previsti dal presente regolamento, formulati sulla base delle funzioni previste dalla legge n.112/2011, istitutiva del Garante Nazionale, e dalla L. R. n. 47/2012 istitutiva dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Autorità Garante della persona con disabilità per la Regione Siciliana.
2. L’istituzione del Garante mira a promuovere e tutelare i diritti delle persone di minore età nel territorio comunale, assicurando ascolto, protezione e valorizzazione del loro ruolo nella comunità.
3. Il Garante è un organo monocratico, svolge la propria attività in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 2 – Nomina, durata ed incompatibilità

1. Il Garante è nominato, previo avviso pubblico, dal Sindaco, individuandolo tra persone di comprovata competenza e professionalità nel campo delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, che abbiano maturato esperienza pregressa nel settore della tutela dei diritti dei minori, della prevenzione del disagio familiare e/o sociale e della devianza minorile, purché in possesso dei requisiti necessari per l’elezione a Consigliere Comunale.
2. Il Garante resta in carica per cinque anni. Alla scadenza, in attesa della nomina del successore, il Garante continua ad esercitare le proprie funzioni in regime di *prorogatio*, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti. L’incarico è rinnovabile una volta sola.
3. Il ruolo del Garante è incompatibile con l’esercizio contestuale di funzioni pubbliche nel settore della giustizia, di funzioni dirigenziali presso le aziende sanitarie ed ospedaliere provinciali, nonché con il ruolo di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica. L’incarico è altresì incompatibile con ruoli di direzione o collaborazione stabile con enti, fondazioni o organismi che ricevono contributi dal Comune di Santa Croce Camerina o che svolgono attività in convenzione con esso. E’ inoltre esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado degli amministratori del Comune di Santa Croce Camerina.
4. Qualora, successivamente alla nomina, sia accertata una causa di incompatibilità, il Sindaco invita l’interessato a rimuoverla entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, il Sindaco dichiara la decadenza dall’incarico. Il Garante può essere altresì revocato dal Sindaco in caso di violazioni di legge, del presente regolamento o per accertata inefficienza. Per inefficienza si intende la reiterata e ingiustificata inattività

nello svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento, accertata sulla base di fatti oggettivi e documentati.

In entrambi i casi, prima dell'adozione del provvedimento, al Garante è garantito il diritto di presentare per iscritto le proprie deduzioni entro quindici giorni. Valutate le deduzioni, il Sindaco adotta il provvedimento motivato e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 3 - Natura onorifica della carica.

L'incarico è svolto a titolo gratuito e non dà luogo a compensi, gettoni, indennità o rimborsi spese di alcun tipo.

Art. 4 – Compiti del Garante

1. Chiunque può rivolgersi al Garante per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.
2. Il Garante, in generale, ispira la propria azione nel rispetto dei quattro principi generali delineati dal Comitato Onu:
 - *non discriminazione* (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minorenni senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario;
 - *migliore interesse del minorenne* (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minorenne deve avere una considerazione preminente;
 - *diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo* (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni;
 - *partecipazione e rispetto per l'opinione del minorenne* (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minorenne egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione.
3. Nel rispetto dei principi generali di cui al precedente comma, il Garante svolge le seguenti funzioni:
 - a) vigila sull'applicazione nel territorio cittadino della Convenzione Onu del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge del 27 maggio 1991, n. 176, nonché della Carta Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge del 20 marzo 2003, n. 77, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con la legge 12 luglio 2011, n. 112, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni internazionali e dalle norme adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Santa Croce Camerina;

- b) promuove, con organizzazioni, associazioni, istituzioni impegnate nel settore della cultura per l'infanzia e per l'adolescenza, azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel Comune di Santa Croce Camerina, nonché iniziative finalizzate al riconoscimento delle fasce di età minorili come soggetti titolari di diritti;
- c) promuove e organizza iniziative collegate alla Giornata dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre, istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451;
- d) promuove e sostiene forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze alla vita della Comunità;
- e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, collaborando con la rete dei servizi sociali per le eventuali segnalazioni di presunta violazione dei diritti all'Autorità Giudiziaria competente;
- f) vigila sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, collaborando con la rete dei servizi sociali per le eventuali segnalazioni alle Autorità responsabili di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica;
- g) vigila sui fenomeni dell'evasione e dell'elusione dell'obbligo scolastico e dello sfruttamento del lavoro minorile, collaborando con la rete dei servizi sociali per le eventuali segnalazioni alle Autorità competenti;
- h) monitora sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla famiglia, collaborando con la rete dei servizi sociali per eventuali segnalazioni alle Autorità competenti;
- i) segnala alle Amministrazioni pubbliche competenti, i fattori di rischio o di danni per i minori derivanti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario;
- j) collabora con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di iniziative d'informazione e sensibilizzazione sul tema dei diritti delle persone minori d'età e per avviare progetti di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
- k) avvia le attività necessarie alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, accordi e la costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e cittadini, utili a migliorare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza;
- l) può esprimere parere, non vincolante, sugli atti di carattere generale in materia di interventi riguardanti l'infanzia e l'adolescenza;
- m) promuove attività di formazione e aggiornamento rivolte agli operatori dei servizi educativi, sociali e scolastici sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
- n) collabora con il Garante nazionale e regionale.

Art. 5 – Poteri del Garante

Nell'esercizio della funzione di cui all'articolo precedente, il Garante può:

- chiedere l'accesso ai documenti amministrativi al fine di reperire informazioni utili allo svolgimento delle proprie funzioni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.”
- suggerire all'amministrazione comunale misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa;
- convocare incontri con i rappresentanti delle istituzioni cittadine sia pubbliche che del privato sociale, soggetti del Terzo settore, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, Scuole e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose.

Art. 6 – Rapporti con gli organi comunali

1. Il Sindaco e l'Assessore competente può richiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte nell'esercizio delle sue funzioni.
2. In ogni caso, Il Garante presenta al Sindaco e al Consiglio Comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, fornendo dati, criticità, proposte e obiettivi per l'anno successivo.
3. Il Garante, di propria iniziativa, ogni qualvolta lo ritenga opportuno per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4, può riferire o richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune.

Art. 7 – Struttura e gruppo di lavoro

1. Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante è assistito dagli uffici comunali e, in particolare, dall'Ufficio Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza
2. Il Garante può essere supportato, senza oneri a carico della finanza dell'Ente comunale, da un gruppo di lavoro sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. I componenti del suddetto gruppo di lavoro, i cui nominativi devono essere comunicati al Sindaco ed all'Assessore competente, sono individuati dal Garante tra le associazioni, organizzazioni del Terzo settore o del privato sociale Onlus che dimostrino di svolgere la loro attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. Il Garante definisce le modalità di funzionamento, le relative procedure ed il numero dei componenti nominati. I componenti del gruppo di lavoro cessano di svolgere la loro attività di supporto al Garante al termine del mandato dello stesso.

Art. 8 - Privacy

1. Il Garante è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003 n° 196 e ss.mm.e ii.e del GDPR 2016/679.

2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e proporzionalità, limitando la raccolta ai soli dati strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa delibera di approvazione, corredata del regolamento, nell'Albo pretorio. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale del Garante dell'Infanzia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 24/10/2017, nonché ogni altra disposizione incompatibile.

